

Pubblicato il 15/12/2022

N. 16921/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05731/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5731 del 2022, proposto da
Mediterranea Strade s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria
Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n. 11;

contro

Anas S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Arena e Francesco
Mandalari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Valori s.c.a.r.l. Consorzio Stabile, rappresentata e difesa dagli avvocati
Francesco Mollica, Francesco Zaccone, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della determinazione del responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
di ANAS S.p.A. del 20.4.2022, con cui si è disposta l'aggiudicazione alla
società Valori s.c.a.r.l. Consorzio Stabile del lotto n. 7 (Calabria - Autostrada
del Mediterraneo – CIG 81373100A5) della gara avente ad oggetto “*Accordo*

Quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale suddiviso in 23 lotti?"; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi i verbali di gara, nonché tutti gli atti con i quali è stata effettuata la valutazione delle offerte tecniche della ricorrente e del controinteressato ed attribuiti i relativi punteggi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Valori s.c.a.r.l. Consorzio Stabile e di Anas S.p.A.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Valori s.c.a.r.l. Consorzio Stabile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società Mediterranea Strade s.r.l. ha impugnato e chiesto l'annullamento della determinazione del responsabile gestione appalti lavori di manutenzione di ANAS S.p.A. del 20.4.2022, con cui si è disposta l'aggiudicazione alla società Valori s.c.a.r.l. Consorzio Stabile del lotto n. 7 (Calabria - Autostrada del Mediterraneo – CIG 81373100A5) della gara avente ad oggetto “*Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale suddiviso in 23 lotti?*”; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi i verbali di gara, nonché tutti gli atti con i quali è stata effettuata la valutazione delle offerte tecniche della ricorrente e del controinteressato ed attribuiti i relativi punteggi.

La procedura oggetto del contendere ha importo di €. 18.800.000,00 – distinti in lavori riconducibili alla categoria prevalente OG 3 – VI (€. 11.000.000,00), OS 21 – V (€. 5.000.000,00), OS 12-A – IV (€. 2.000.000,00), OG 8 – III (€. 1.000.000,00), OG 11 – III (€. 1.000.000,00) – oltre €. 1.200.000,00 per oneri

per la sicurezza; è stata regolata dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fondata sulla ripartizione tra offerta tecnica (80/100 punti, suddivisi in cinque criteri, ciascuno dei quali ulteriormente suddiviso in subcriteri con correlati subpunteggi) ed offerta economica (20/100 punti).

In esito all'espletamento delle operazioni di gara per il lotto in questione, alle quali hanno partecipato quattro concorrenti, è risultata prima la società Valori s.c.a.r.l. Consorzio Stabile con 77,59 punti (58,600 per l'offerta tecnica + 18,99 per l'offerta economica a fronte di un ribasso del 16,257%), mentre la ricorrente è arrivata seconda con 77,033 punti (57,940 per l'offerta tecnica + 19,093 per l'offerta economica a fronte di un ribasso del 16,61%).

A fondamento del ricorso è stata dedotta, con unico e articolato motivo, la violazione dell'art. 18.1, lettera B.2.1 e dell'art. 18.3 del disciplinare di gara, nonché l'eccesso di potere per erroneità, difetto d'istruttoria e irragionevolezza.

La ricorrente ha contestato, sulla base del contenuto della relazione tecnica prodotta dalla concorrente aggiudicataria, che *“la quasi totalità delle proposte individuate da controparte come sistemi tecnologicamente avanzati siano in realtà normali tecniche di segnalamento del cantiere (...) che non solo risultano, nella gran parte dei casi, del tutto prive di contenuto tecnologico ma che soprattutto vengono meramente elencate senza che il concorrente si faccia carico di integrarle con la propria organizzazione del cantiere, come è invece richiesto dalla lex specialis e com'è comunque dovuto affinché l'offerta tecnica, che rappresenta l'oggetto dell'impegno negoziale del concorrente, possa ritenersi sufficientemente determinata ed essere quindi effettivamente ed in concreto controllabile dalla S.A. nel corso dell'esecuzione”* (cfr. pag. 5).

Ha soggiunto che *“il sistema sub 1) dell'elenco di Valori, ossia il Software Autodesk Infraworks 360 – progettazione dei cantieri stradali con simulazioni per l'ottimizzazione del flusso del traffico, l'unico strumento connotato da un qualche contenuto tecnologico (del quale però non viene allegata alcuna scheda tecnica o documentazione a supporto), appare del tutto estraneo alla finalità perseguita dal sub-criterio, poiché ex sé considerato non è in alcun modo utile al miglioramento della visibilità del cantiere”* (cfr. pag. 6).

Ha, quindi, lamentato che sarebbe evidente *“la genericità della proposta poiché se da un lato l’aggiudicataria punta all’utilizzo di un software di simulazione del traffico, dall’altro non spiega come lo userà; e considerazioni analoghe valgono con riferimento alle altre 18 dotazioni elencate in offerta, poiché anche di queste non viene spiegato l’utilizzo nelle diverse situazioni di cantiere e di traffico né il loro eventuale collegamento all’utilizzo del software”* (cfr. pag. 7).

Di contro, ha dedotto che *“la proposta dell’ATI guidata dalla ricorrente, invero, lungi dal caratterizzarsi per un’attività di mera simulazione, cui dovrebbero seguire soluzioni generiche e non meglio determinate (come si legge nell’album di Valori “si potranno attuare per tempo soluzioni in accordo con la S.A.”, senza indicare quali), si contraddistingue invece per il contatto in tempo reale tra il proprio Centro operativo di controllo e quello di ANAS, che sarà in condizione di sapere subito l’avvenuto ingresso e il punto di accesso della squadra addetta all’installazione del cantiere, l’avvio e il completamento delle fasi di installazione e rimozione della segnaletica”* (cfr. pag. 8).

Ulteriore profilo pregevole dell’offerta tecnica sarebbe integrato dagli *“schemi planimetrici “tipo” di cantierizzazione, tutti graficizzati nell’Album A3, i quali consentono alla S.A. di conoscere e di poter poi quindi controllare in fase di esecuzione le segnaletiche stradali che verranno utilizzate a seconda del tipo di cantiere e della fase di lavorazione tutte integrate con dispositivi atti al miglioramento della visibilità dei cantieri”* (cfr. pag. 9).

La ricorrente ha, pertanto, stigmatizzato che, relativamente al subcriterio B.2.1. (miglioramento della visibilità del cantieri) la società aggiudicataria avrebbe ottenuto un punteggio (6,330) superiore al proprio (5,670) ma, nondimeno, decisivo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.

Ha, perciò, concluso che *“già solo ove al Consorzio Valori fosse stato attribuito (ingiustamente ed è quindi ipotesi denegata) per il sub-criterio b.2.1 un punteggio uguale a quello conseguito dall’ATI Mediterranea (5,670), con conseguente parità di punti tra le due offerte tecniche (57,94), l’ATI Mediterranea, avendo conseguito per l’offerta economica un punteggio superiore a quello di Valori (19,093 vs 18,99), certamente si sarebbe*

classificata prima ed avrebbe quindi potuto agevolmente ottenere l'aggiudicazione" (cfr. pag. 12).

La ricorrente ha, inoltre, proposto domanda risarcitoria, chiedendo, in prima battuta, il risarcimento in forma specifica *"mediante subentro nell'aggiudicazione e nel contratto ove nelle more stipulato e previa declaratoria della sua inefficacia ovvero, in subordine, mediante riedizione delle valutazioni della Commissione che tengano conto della genericità e non valutabilità della proposta migliorativa di Valori alla stregua del sub-criterio b.2.1 di cui all'art. 18.1 del disciplinare di gara"*; e, soltanto, in ulteriore subordine, per equivalente monetario commisurato al *"mancato utile, nella misura del 10% dell'importo a base di gara al netto del ribasso"*, al *"danno curriculare in ragione dell'impossibilità di far valere la maggiore qualificazione che sarebbe derivata dall'esecuzione del contratto nelle successive gare da stimarsi equitativamente nel 2% dell'importo a base di gara"*; alle *"spese di partecipazione sostenute per partecipare alla procedura che si riserva di documentare successivamente"* e, infine, alla *"perdita di chance di aggiudicazione in ragione della erronea attribuzione dei punteggi, con riserva di successiva quantificazione ove in corso di causa non risulti possibile conseguire la tutela in forma specifica"* (cfr. pag. 13).

Si è costituita in giudizio la società Valori s.c.a.r.l. Consorzio Stabile (25.2.2022), che in data 1.6.2022 ha proposto ricorso incidentale avverso la determinazione di aggiudicazione e deducendo, in particolare:

1° motivo incidentale) violazione dell'art. 32, dell'art. 80, comma 5, lett. c), c bis), f bis) e comma 6 del d.lgs. 50/2016; della *lex specialis*; eccesso di potere per difetto d'istruttoria, violazione della par condicio e del principio di buona fede.

La ricorrente incidentale ha richiamato il provvedimento, adottato nei confronti della società Mediterranea Strade, di revoca dell'aggiudicazione della procedura negoziata avente ad oggetto i *"lavori di manutenzione programmata per il miglioramento e rafforzamento delle caratteristiche originali della pavimentazione stradale tra il km 25+700 ed il km 90+000 e la variante di Ponte a Moriano S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero"*, che costituirebbe un *"illecito professionale senz'altro"*

rilevante ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del codice e che, come tale, avrebbe dovuto essere valutato e sanzionato dalla S.A.”, oltre che *“una inveridica dichiarazione, avendo la mandataria Mediterranea mancato di dichiarare tale vicenda in sede di gara”* (cfr. pag. 4).

E ciò tanto più alla luce del fatto che, nella specie, sarebbero stati contestati gravi ritardi nella sottoscrizione del contratto di appalto e *“l'assenza di qualsiasi approntamento di cantiere e per la sicurezza fisica dei lavoratori, nonché di operai, mezzi ed attrezzature da lavoro, la mancata esecuzione di alcuna attività di cantiere e il persistente stato di deterioramento della pavimentazione stradale”* (cfr., ancora, pag. 4), oltre che una condotta inadempiente agli ordini del direttore dei lavori.

2° motivo incidentale) Violazione dell'art. 93, comma 8 e dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, della *lex specialis*; eccesso di potere per difetto d'istruttoria.

Con tale motivo la ricorrente incidentale ha dedotto che nella garanzia provvisoria stipulata dalla società ricorrente con la compagnia di assicurazioni e riassicurazioni City Insurance, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, sottoscritto appunto da tale compagnia, sarebbe viziato in quanto quest'ultima *“è stata dichiarata fallita con decisione n. 507 del 9.2.2022 del Tribunale romeno, a mezzo della quale è stato altresì nominato un liquidatore giudiziale. E tale circostanza è senz'altro dirimente (...), comportando il venir meno di un elemento essenziale dell'offerta a cui consegue inevitabilmente l'esclusione di controparte dalla gara, non potendo la City Insurance assicurare, pro futuro, la sottoscrizione di nuovi contratti e, per quel che qui rileva, della cauzione definitiva”* (cfr. pag. 10).

Sempre in data 1.6.2022 la controinteressata ha depositato una memoria nella quale ha eccepito l'infondatezza dei rilievi posti a fondamento delle censure mosse all'offerta tecnica aggiudicataria, in particolare opponendo che *“a riprova del maggior valore, anche in termini economici, dell'offerta presentata da Valori rispetto a quella della ricorrente proprio sulla miglioria oggetto di contestazione, si vedano ancora le quantificazioni degli “Oneri relativi all'offerta del Concorrente di cui al punto 18.1 criterio B.2” riportate nelle Tabelle B – Schema per la giustificazione dell'aliquota per Spese Generali ove, a fronte di un importo stimato dalla ricorrente sull'intero Accordo*

Quadro di € 70.000,00, Valori ha invece quantificato gli oneri connessi al Criterio B.2 – proprio in ragione del maggior numero di sistemi offerti – in € 180.000,00, quindi ben oltre il doppio di quanto offerto da controparte” (cfr. pag. 11).

Si è, inoltre, costituita in giudizio la società Anas S.p.A. (6.6.2022), la quale ha eccepito l'infondatezza del ricorso prospettando un confronto tra le offerte tecniche delle prime due classificate con riguardo al criterio B.2.1. ed opponendo, in particolare, che *“la commissione, con motivazione assolutamente logica e congruente rispetto a quanto prescritto dalla lex specialis, ha ritenuto “tecnologici” tutti i dispositivi che hanno la possibilità di un controllo da remoto oppure con rilevamenti automatici del traffico, ad esempio: n. 2 Pannelli a messaggio variabile su carrello rimorchiabile per segnalazione preventiva cantieri; impianti semaforici temporizzati con sistema di rilevamento radar del traffico; installazione di Indicator flat (dissuasori di velocità)”* (cfr. pag. 11); ha, inoltre, eccepito che le migliori offerte dalla società aggiudicataria risulterebbero *“dettagliatamente descritte nell'allegato “Album A3” (...), in cui sono state spiegate le modalità d'uso dei dispositivi, la loro disposizione in cantiere e le caratteristiche tecniche di ciascuno di essi, nonché sono state fornite le schede commerciali di detti dispositivi, al fine di dare una completa conoscenza del prodotto offerto”* (cfr. pag. 12), per il resto contestando gli assunti secondo cui i dispositivi offerti dalla compagine prima classificata non sarebbero efficaci sotto il profilo del miglioramento funzionale delle strutture; ha, poi, eccepito l'infondatezza anche del ricorso incidentale, opponendo che *“la revoca è stata impugnata dal RTI Mediterranea Strade ed è sub iudice innanzi al Tribunale civile di Roma (...), e lo stesso Tribunale, in sede di ricorso ex art.700 c.p.c., ha già adottato dei provvedimenti cautelari urgenti a favore del RTI Mediterranea, sterilizzando il diritto all'escussione della garanzia definitiva che, di norma, consegue all'adozione dell'atto di revoca dell'aggiudicazione”* (cfr. pag. 18); né sarebbe fondato il secondo motivo del ricorso incidentale, tenuto conto che il *“sopravvenuto fallimento del garante”*, integrando *“un elemento esterno non imputabile al concorrente, non può mai determinare la sanzione espulsiva automatica dalla gara, soprattutto laddove – come nel caso di specie – non si tratti dell'aggiudicatario”* (cfr. pag. 20).

All'udienza in Camera di Consiglio dell'8 giugno 2022 la ricorrente ha rinunciato alla trattazione della domanda cautelare e la Sezione ha fissato l'udienza di discussione del ricorso nel merito per il 7 dicembre 2022, prima della quale le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.

In particolare:

- nella memoria del 18.11.2022 la società Valori s.c.a.r.l. si è riportata alla propria memoria;

- nella memoria del 21.11.2022 la ricorrente – che, in data 15.11.2022 ha depositato una relazione peritale – si è opposta ai motivi del ricorso incidentale, evidenziando che *“il fatto che secondo controparte costituirebbe un illecito professionale, risale al 18.1.2022, data del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione subita da Mediterranea, quindi ben oltre il termine di presentazione delle offerte nella odierna gara, fissato dal bando al 3.2.2022, e la verifica della documentazione amministrativa (nella seduta del 17.11.2021 la Commissione già procedeva all’apertura delle offerte tecniche)”* (cfr. pag. 2); ha opposto, quindi, che *“il mancato aggiornamento della dichiarazione non solo non costituisce dichiarazione non veritiera, non essendo imposto da alcuna norma, ma neppure può integrare la causa di esclusione di cui alla lettera c-bis) del citato art. 80, comma 5”* (cfr. pag. 4); ha sottolineato che, peraltro, *“con determina del 27.6.2022, ANAS ha disposto in favore di Mediterranea Strade l’aggiudicazione di un accordo – quadro quadriennale per lavori di pavimentazione per un valore di 20 milioni di euro, avente quindi caratteristiche analoghe a quello per cui è causa”* (cfr. pag. 9); ha, poi, replicato che *“l’evento che renderebbe oggi necessaria la produzione di un nuovo impegno non è ascrivibile all’impresa ma ad un soggetto terzo, la compagnia medio tempore fallita, sicché le conseguenze del venir meno dell’impegno, comunque ab origine esistente e validamente prestato, non possono essere subite dall’impresa, che peraltro non ha ricevuto alcuna comunicazione diretta del sopraggiunto fallimento. Ration per cui la situazione determinata dal fallimento del garante è quindi nel caso che ci occupa agevolmente superabile con la presentazione dell’impegno di un nuovo fideiussore allorquando la S.A. lo richiederà”* (cfr. pag. 12); per il resto, ha richiamato le deduzioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio;

- nella memoria del 21.11.2022 la stazione appaltante si è riportata al contenuto della memoria precedentemente depositata e, nella memoria di replica del 24.11.2022, ha contestato l'attendibilità delle risultanze delle relazione peritale depositata da parte ricorrente.

Nessuna, ulteriore, novità è stata prospettata nelle memorie di replica della controinteressata e della ricorrente, entrambe depositate il 25.11.2022, e, all'udienza pubblica del 7 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, il Collegio richiama l'orientamento espresso dal giudice comunitario in merito al rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente.

Nella specie, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con ordinanza dell'11 maggio 2018, n. 6, ha statuito che *“l'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest'ultimo, ed inteso ad ottenere l'esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi”* (cfr. Corte di Giustizia UE, Sez. X, sentenza 5 settembre 2019, C 333/18).

Il che depone per l'ammissibilità della cognizione di entrambi i ricorsi.

Ciò precisato, il ricorso incidentale è infondato e, pertanto, va respinto, tenuto conto:

a) che risulta incontestato tra le parti, ai sensi dell'art. 64, comma 2 c.p.a., che il provvedimento di revoca che avrebbe dovuto sostanziare un illecito professionale suscettibile di comportare una valutazione da parte della commissione giudicatrice (o, addirittura, comportare l'esclusione della società ricorrente), è stato adottato in data 18.1.2022, laddove l'art. 13.2 del disciplinare di gara ha disposto che le offerte dovessero prevenire *“entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 3 febbraio 2020”*; deve, pertanto, trovare applicazione, relativamente al provvedimento di ammissione della ricorrente alla procedura di gara, il principio espresso dall'Adunanza plenaria 4 maggio 2012, n. 8, secondo cui *“la legittimità di un provvedimento va valutata al momento della sua adozione, irrilevanti essendo fatti successivi”*;

b) che anche il fallimento della compagnia di assicurazione, pronunciato in data 9.2.2022, costituisce circostanza inidonea a refluire, retroattivamente, al momento dell'esame dei requisiti di partecipazione della ricorrente alla procedura di gara: e, del resto, è stata la stessa ricorrente incidentale ad affermare che la fallita compagnia City Insurance non possa *“assicurare, pro futuro, la sottoscrizione di nuovi contratti e, per quel che qui rileva, della cauzione definitiva”* (cfr. pag. 10 del ricorso incidentale).

Si può passare, a questo punto, al ricorso principale che, ad avviso del Collegio, è parimenti infondato e va, quindi, respinto.

Ai sensi dell'art. 16 del disciplinare *“si prescrive (...) che le migliori ammesse in fase di offerta: sono esclusivamente quelle che fanno riferimento agli elementi di valutazione previsti nel presente disciplinare; dovranno essere dettagliatamente descritte anche nell'offerta economica, con particolare riferimento agli oneri a carico del Concorrente (da esplicitare nella Tabella B – Allegato 9), derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni e delle attività proposte; l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale – Norme tecniche, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice”*; si è, inoltre, previsto che

“ulteriori migliorie, non rientranti nelle migliorie relative agli elementi di valutazione indicati al paragrafo 18.1 del presente disciplinare, non verranno prese in considerazione e, in caso di aggiudicazione, il concorrente resterà obbligato all’esecuzione dei lavori secondo il progetto a base di gara”.

Relativamente al criterio B.2.1 (avente ad oggetto il *“miglioramento della visibilità del cantiere rispetto alla circolazione veicolare anche grazie ad una migliore leggibilità della segnaletica temporanea di cantiere con l’ausilio di sistemi tecnologicamente avanzati”*), occorre soffermarsi sull’analisi delle soluzioni migliorative offerte dalla società Valori s.c.a.r.l., consistenti in *“software Autodesk Infracore 360 – progettazione dei cantieri stradali con simulazioni per l’ottimizzazione del flusso del traffico”*; *“squadra di pronto intervento e servizio guardiania notturna certificata ISO39001”*; *“utilizzo new jersey in c.a. certificati e barriere mobili tipo Vario-Guard”*; *“attenuatore d’urto montato su camion”*; *“sbandieratore elettromeccanico”*; *“indicator text (comunicazioni agli utenti)”*; *“segnale presenza operai al lavoro”*; *“dispositivi luminosi per segnalazione manuale”*; *“impianti semaforici temporizzati con sistema di rilevamento radar del traffico”*.

La ricorrente – la quale, per il criterio B.2.1, ha prospettato unicamente *“l’utilizzo dei pannelli a messaggio variabile mobili per preavvertire gli utenti della presenza dei cantieri fissi e mobili, distinguendo, per i primi, anche le fasi di posa e rimozione della segnaletica”*, specificandone il funzionamento – non ha prospettato il mancato apprezzamento di proprie, specifiche, migliorie e non ha invocato un incremento del proprio subpunteggio; ha, piuttosto, censurato la sovrastima – in termini di punteggio – dell’offerta tecnica della società controinteressata.

Ciò precisato, esaminando in comparazione i subpunteggi assegnati, ci si avvede che:

- a) per il criterio B.1 entrambe hanno ottenuto 9,600;
- b) per il criterio B.2.1 la società Valori ha ottenuto 6,330 e la società Mediterranea 5,670;
- c) per il criterio B.2.2 la società Valori ha ottenuto 6,000 e la società Mediterranea 6,670;

d) per il criterio B.2.3 entrambe hanno ottenuto 6,000;

e) per il per il criterio B.3.1 la società Valori ha ottenuto 6,670 e la società Mediterranea 6,000;

f) per il per il criterio B.3.2 entrambe hanno ottenuto 6,000 e per il criterio B.3.3 entrambe hanno ottenuto 5,000.

Dunque, per il criterio B.2.1 si registra una prevalenza della controinteressata (0,660), così come per il criterio B.3.1 (0,670), mentre per il criterio B.2.2 si registra una prevalenza della ricorrente (0,670): per tutti gli altri c'è stata parità.

Lo scarto finale tra le due offerte tecniche è, quindi, di appena 0,66 (58,600 – 57,940).

Ritiene il Collegio che tale divario sia ascrivibile all'offerta del *“software Autodesk Infracore 360 – progettazione dei cantieri stradali con simulazioni per l'ottimizzazione del flusso del traffico”*.

L'efficienza di tale sistema è stata censurata, da ultimo, mediante la produzione di una perizia di parte, nella quale si è sostenuto che *“l'unico effettivo sistema, che tale si può definire ma che deve essere escluso dalla valutazione del criterio, è il “Software Autodesk Infracore 360 – progettazione dei cantieri stradali con simulazioni per l'ottimizzazione del flusso del traffico”. A tal riguardo si ritiene opportuno sottolineare che è del tutto inutile per un miglioramento della visibilità dei cantieri, come si vedrà in seguito”*.

Tuttavia, il radicamento di tale censura è motivato sul rilievo che *“la relazione tecnica del concorrente Valori risulta priva di qualsiasi descrizione o commento che spieghi in maniera dettagliata l'utilizzo del software proposto, se non il richiamo di diversi link nell'album allegato all'offerta a video che dimostrano sommariamente il suo utilizzo”*.

Il perito di parte, poi, ha richiamato – a sostegno dell'offerta della ricorrente – *“l'uso del sistema PACIS: un pacchetto software appositamente sviluppato da Project Automation per far fronte alla crescente domanda di un controllo avanzato ed integrato del trasporto e della sicurezza da parte degli operatori e dei cittadini”*; ha soggiunto che *“il sistema offerto dalla Mediterranea Strade permette una gestione efficiente dell'intero iter di*

pianificazione dei cantieri stradali (dalla richiesta all'approvazione all'inserimento dei cantieri su mappa), una corretta comunicazione agli utenti dei lavori programmati e la possibilità di navigare su una mappa interattiva, aggiornata in tempo reale, utile a visionare le aree impattate. Inoltre appare opportuno evidenziare che l'impresa Mediterranea Strade nella relazione tecnica al punto b.2.1 descrive compiutamente tutte le fasi per il miglioramento della visibilità del cantiere che di seguito riportiamo in sintesi per meglio evidenziare la correttezza e completezza delle proposte migliorative avanzate”.

Ad avviso del Collegio, però, si tratta di una censura infondata, soprattutto perché disancorata dal merito delle valutazioni espresse dalla commissione e, prim'ancora, dal tenore delle deduzioni proposte nel ricorso.

Sotto il profilo della carente descrizione del sistema proposto dalla società Valori, nell'album allegato all'offerta tecnica si legge che la società Valori *“utilizzerà il software Autodesk Infracore 360 per eseguire simulazioni del traffico e progettare le cantierizzazioni stradali al fine di migliorare il segnalamento e prevenire disagi agli utenti stradali. Partendo anche dai dati rilevati dal sistema di monitoraggio proposto di cui al criterio b.2.2, infatti, sarà possibile analizzare il flusso del traffico in prossimità dell'area di cantiere e generare animazioni di simulazione del traffico. In questo modo sarà possibile conoscere preventivamente eventuali criticità legate all'impatto sulla circolazione e/o sul territorio e si potranno attuare per tempo soluzioni (deviazioni di traffico, percorsi alternativi, ecc.) in accordo con la S.A. Il progetto di cantierizzazione elaborato sarà parte integrante della documentazione da consegnare alla S.A. (tipo schemi di cantierizzazione, POS e/o ordinanze emesse dalla S.A.)”*; è, poi, seguita una tabella contenente informazioni generali sul sistema.

Il che depone per l'apoditticità del rilievo peritale secondo cui *“al di là di questa semplice elencazione allegano al punto b.2.1 esclusivamente una documentazione meramente descrittiva e null'altro”.*

Non è, in realtà, fondatamente sostenibile che la commissione giudicatrice non disponesse di elementi funzionali all'espressione di un apprezzamento tecnico che si è tradotto, a ben vedere, nell'assegnazione di un punteggio

(6,330 punti) poco più che sufficiente rispetto al massimo attribuibile (10 punti).

L'art. 77 del d.lgs. 50/2016 prevede che *“nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”*.

Nella specie, il sistema offerto dalla controinteressata non può dirsi sovrastimato, perché attestatosi nella media e sulla base di una motivazione immune da irragionevolezza.

E, in ogni caso, la ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla competenza professionale dei componenti della commissione: credenziali che presuppongono e avallano una capacità critica di valutare, sotto il profilo della pregevolezza tecnica, *“l'elenco più o meno dettagliato ed approfondito di ausili tecnici”* che la ricorrente ha dedotto costituire il limite dell'offerta tecnica della prima classificata (cfr. pag. 14 della memoria conclusiva).

Oltre a ciò, nel ricorso non è stata richiesta una rivalutazione del punteggio della ricorrente per carente (e, quindi, illegittima) valutazione del sistema PACIS, quanto, in estremo subordine, una *“riedizione delle valutazioni della Commissione che tengano conto della genericità e non valutabilità della proposta migliorativa di Valori alla stregua del sub-criterio b.2.1 di cui all'art. 18.1 del disciplinare di gara”* (cfr. pag. 13 del ricorso).

Risultando preclusa al Collegio la valutazione del sistema offerto dalla ricorrente, si deve concludere che il punteggio assegnato per il criterio B.2.1 (5,670 punti), di poco inferiore a quello assegnato alla società Valori, resti cristallizzato e incontestabile.

La differenza di punteggio (0,660), per il criterio in questione, è minore di un decimo del punteggio massimo e, come opposto dalla difesa erariale, si fonda sul rilievo – di tenore quantitativo, ma anche qualitativo – secondo cui *“quasi tutti i sistemi offerti dalla ricorrente (PMV, dispositivi per la rilevazione della velocità,*

pellicole con materiale fluororifrangenti per segnaletica verticale di cantiere, laminati elastoplastici removibili per segnaletica orizzontale, occhi di gatto, cordoli delineatori e dispositivi di segnalazione luminosa LED) sono stati proposti anche da Valori S.c.a r.l. la cui offerta, però, si caratterizza per la presenza di soluzioni tecnologie aggiuntive (es. attenuatore d'urto montato su camion, freccione luminoso segnaletico, sbandieratore elettromeccanico, conetracer, pannelli Indicator Text, segnaletica Led fotovoltaica sequenziale autosincronizzata, segnale presenza operi al lavoro, dispositivi luminosi per segnalazione manuale, ciclo manutentivo della segnaletica stradale verticale, impianti semaforici temporizzati con sistema di rilevamento radar del traffico, oltre all'utilizzo del software Autodesk Infracore 360)".

Una differenza (quella relativa al criterio B.2.1, alla fine corrispondente allo scarto di punteggio tra le due offerte tecniche) che pur essendo minimale si è rivelata, comunque, decisiva ai fini dell'aggiudicazione nonostante il migliore ribasso operato dalla ricorrente rispetto alla controinteressata (la quale, invero, ha offerto il peggior ribasso tra tutte e quattro le concorrenti).

In conclusione, il ricorso incidentale ed anche il ricorso principale vanno respinti.

Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:

- respinge il ricorso incidentale;
- respinge il ricorso principale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore

Giuseppe Grauso, Referendario

L'ESTENSORE

Angelo Fanizza

IL PRESIDENTE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO